

STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 46

04.02.2011

IN QUESTO NUMERO

MONOGRAFIA

Direct marketing: come funziona il registro anti-abusi.

NOTIZIARIO

- Telefonate pubblicitarie: ora si possono bloccare.
- Amianto: invio della relazione annuale relativa ad agenti nocivi e sostanze pericolose.
- Fotovoltaico: guida al terzo conto energia.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- No alle parti civili se "l'imputato" è una società.
- Recesso lecito se il riaffiorare della patologia è dovuto all'imprudenza del lavoratore.
- Paga i danni morali l'ente che non esegue la sentenza del Tar favorevole all'interessato.
- Appalti: nell'offerta il costo del lavoro non può scendere sotto i minimi contrattuali.
- Omicidio colposo al responsabile della sicurezza: non segnalò il rischio di incidente.
- «Ti ho tradito»: confessa al coniuge, ma evita l'addebito della separazione.
- Appalti: fin dall'offerta l'Ati deve precisare chi farà che cosa.
- Comuni, nulla la variante urbanistica se vota pure il consigliere in conflitto di interessi.
- «Ti sei vista? Sei un cesso!». Chi offende il look di una donna non sfugge al reato di ingiuria.
- Indeducibile il premio dell'assicurazione versato in favore della ex.
- Il cronista giudiziario? Stia ai fatti, senza processare l'indagato sul giornale.
- Lecito dire no alla prestazione che incide sulle esigenze vitali, ma non a quella dequalificante.
- Trasferimento aziendale, licenziamento nullo: basta il ricorso giudiziario a mettere in mora il datore.
- "Roma 2009", il commissario non poteva autorizzare da solo le opere per i mondiali di nuoto.
- Medico e clinica responsabili se violano i "doveri di protezione" prima e dopo il parto.
- Appalti, fuori dalla gara gli imprenditori imparentati.
- Si all'accertamento fiscale nei confronti delle aziende che sfruttano il lavoro nero.
- Infortuni sul lavoro: il titolare evita la condanna se il manager ha i poteri per fare prevenzione.
- Negli studi dei professionisti sequestri e perquisizioni solo sul corpo del reato.
- Collegato lavoro bocciato dalla Cassazione: decida la Consulta sull'indennità prestabilita.
- Genitore esonerato dal mantenimento solo se prova che il figlio guadagna bene.
- Azienda risarcita se il progetto è sbagliato per colpa dell'appaltante.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

MONOGRAFIA

Direct marketing: come funziona il registro anti-abusi

In concomitanza con l'entrata in funzione del Registro pubblico delle opposizioni, di cui parliamo nel notiziario, il Garante privacy ha fissato (con Provvedimento del 19.01.2011, n. 16, in G.U. 31.01.2011, n. 24) i limiti entro i quali gli operatori del settore potranno utilizzare i dati personali degli abbonati presenti negli elenchi telefonici per effettuare chiamate con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche o comunicazioni commerciali. La disciplina in materia di protezione dei dati personali -precedentemente alla recente riforma legislativa introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha novellato l'art. 130 del Codice- consentiva l'utilizzo, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale di alcune categorie di dati e, in particolare, di quelli:

- a) presenti negli elenchi c.d. "alfabetici", per i quali l'interessato avesse manifestato il proprio consenso a tale tipo di utilizzo (provvedimento del 15 luglio 2004, cit.);
- b) riportati nei citati elenchi cd. "categorici" (provvedimento del 14 luglio 2005, cit.);
- c) registrati nelle banche dati costituite utilizzando direttamente anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 01.08.2005, sempre che il titolare del trattamento fosse stato in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- d) provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (per i quali le relative leggi o regolamenti non abbiano previsto un vincolo di finalità, art. 24 del Codice);

L'opposizione all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali manifestata tramite l'iscrizione al Registro non opera per le chiamate effettuate tramite l'uso del telefono per fini personali né per attività di carattere commerciale diverse da invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale. Il Regolamento qualifica "operatori" i titolari del trattamento che intendano utilizzare dati personali ai fini di marketing per mezzo del telefono (art. 1, comma 1, lettera c) del Regolamento).

La nuova disciplina si applica esclusivamente al trattamento dei dati personali contenuti in elenchi di abbonati mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche di mercato o di comunicazione promozionale e lascia invariate le specifiche disposizioni di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del Codice che richiedono il consenso espresso dell'interessato relativamente alle comunicazioni elettroniche, effettuate per finalità di marketing mediante strumenti automatizzati quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms nonché le chiamate automatizzate senza operatore. Pertanto, con la nuova disciplina vengono meno le prescrizioni relative all'utilizzo per finalità promozionali tramite telefono con operatore dei dati presenti negli elenchi c.d. "alfabetici" (per i quali l'interessato avesse manifestato il proprio consenso a tale tipo di utilizzo, cfr. provvedimento del 15 luglio 2004) nonché quelle relative all'utilizzo dei dati riportati negli elenchi cd. "categorici" (cfr. provvedimento del 14 luglio 2005). Le modifiche apportate all'art. 130 della legge 20 novembre 2009, n. 166 lasciano invariata la disciplina relativa all'attività promozionale svolta mediante posta cartacea, per la quale restano valide le regole indicate dal Garante con il provvedimento sugli elenchi "alfabetici" (provvedimento del 15 luglio 2004, cit.) e che per utilizzare i numeri telefonici non presenti in elenchi degli abbonati (quali ad esempio quelli relativi ai numeri dei telefoni mobili che allo stato in prevalenza non sono inseriti in tali elenchi) per finalità di carattere promozionale resta ferma la necessità di acquisire preventivamente il consenso informato ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice.

Il Regolamento si applica agli abbonati *«la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice»* (ivi compresa, qualora presente, quella relativa ad una utenza mobile) e, pertanto, ai dati degli interessati presenti sia negli elenchi "alfabetici" che negli elenchi c.d. "categorici" (art. 1, comma 1, lettera b) del Regolamento). Pertanto gli interessati, i cui dati sono presenti in un elenco telefonico "alfabetico" o "categorico", i quali si iscrivano nell'istituendo Registro, non possono essere contattati per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice, ovvero per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi, nel rispetto, tra gli altri, degli articoli 7, comma 4, lettera b) e 23 del Codice (art. 2 del Regolamento). Gli interessati che, in epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo regime, abbiano ricevuto una idonea informativa e manifestato nei confronti di un determinato titolare del trattamento un consenso specifico per le suddette finalità, (sempreché il titolare sia in grado di documentare per iscritto tale consenso, come richiesto dallo stesso art. 23 del Codice), possono essere contattati da quel titolare per tali finalità anche nel caso in cui questi si iscrivano nel Registro, ferma restando la possibilità di opporsi successivamente anche a tale trattamento ai sensi dell'art. 7 del Codice.

Analogamente, gli interessati che in epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo regime, si siano opposti ai sensi dell'art. 7 del Codice al trattamento dei propri dati per le suddette finalità nei confronti di un determinato titolare, non possono essere contattati da quel titolare, anche se non si iscrivono nel Registro. Resta comunque ferma l'inutilizzabilità del numero telefonico per il quale l'interessato abbia proceduto a manifestare opposizione al trattamento mediante l'iscrizione della numerazione nel Registro. Ai sensi dell'art. 24 comma 1, lettera c) del Codice, gli operatori possono utilizzare, senza acquisire il consenso del soggetto interessato, numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque anche per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermi restando i limiti e le

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati. Tra i limiti e le modalità previsti dall'art. 24, comma 1, lettera c) del Codice vi è il vincolo di finalità in base al quale i dati sono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altri trattamenti in termini compatibili con tali scopi (art. 11, comma 1, lettera b) del Codice) e che, pertanto, nel caso di specie, il trattamento è consentito solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto l'attività di comunicazione telefonica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) ovvero tali comunicazioni risultino direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato, che è posta alla base dell'inserimento del dato telefonico nei pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque di cui all'art. 24 del Codice, e sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento.

Al di fuori dei casi sopra indicati (dati estratti da elenchi telefonici o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque) il trattamento per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice di dati contenuti in banche dati comunque formate, ivi comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 01.08.2005, è consentito solamente nel rispetto dei principi generali del Codice e quindi solo previo rilascio di una idonea informativa e l'acquisizione dello specifico consenso (ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice). Ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del provvedimento del Garante, è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro. Ai sensi dell'art. 164-bis, comma 2, del Codice, in caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro.

Il Garante si riserva la possibilità di un successivo intervento a integrazione e modifica delle prescrizioni che risultasse necessario alla luce dell'esperienza maturata nel corso del primo periodo di applicazione del provvedimento. Con l'entrata in funzione del Registro viene meno anche la possibilità di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati comunque formate (comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti dagli elenchi telefonici prima del 01.08.2005), senza aver prima acquisito un consenso ad hoc.

(Avv. Gian Luca Laurenzi)

NOTIZIARIO

Telefonate pubblicitarie: ora si possono bloccare.

Le telefonate dei vari call-center colpiscono in maniera mirata: a mezzogiorno, la sera alle sette, quando si torna dal lavoro, quando si è più stanchi, distratti, condizionabili. Propongono di tutto: dal contratto telefonico dei propri sogni con l'offerta che fa risparmiare ma che poi ci nasconde i classici costi di attivazione o il canone mensile o che dopo tre mesi raddoppia il suo prezzo, a vini, l'olio, i centri benessere, il sarto a domicilio e persino le offerte del nuovo centro commerciale aperto dietro casa.

Ma adesso si può dire basta: grazie al D.P.R. 178 del 07.09.2010, dal primo febbraio si può inserire il proprio nome e numero di telefono nel Registro Pubblico delle Opposizioni, gestito dalla Fondazione "Ugo Bordoni". L'inserimento del/dei numeri di telefono, che diventeranno irraggiungibili da tutti i call center che propongono le più disparate offerte, è **gratuito**. Non solo non si riceveranno più telefonate promozionali ma non si verrà più contattati nemmeno per sondaggi, ricerche di mercato o pubblicità elettorale. Si può compilare via internet un form o contattare un apposito numero verde. La normativa prevede anche che i call center non potranno usare i classici "mezzucci" come il numero oscurato per aggirare la legge. Se, però, dal 01.02.2010 non ci si inserisce nel nuovo albo vigerà il principio del silenzio-assenso: si acconsente implicitamente ad essere disturbati. È essere comunque garantito che nessuna telefonata promozionale arriverà dopo le 21:30 e mai nei giorni festivi. Si possono bloccare le telefonate pubblicitarie in vari modi:

- via web, compilando il form al link https://abbonati.registrodelleopposizioni.it/abbonati.jk/manage_users.jsp;
- via telefono, chiamando il n. verde 800.265.265;
- via raccomandata all'indirizzo "GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI", UFFICIO ROMA NOMEANTANO, CASELLA POSTALE 7211, 00162 ROMA RM;
- via fax al n. 06 54224822.

All'interno del sito <http://www.registrodelleopposizioni.it>, si possono trovare maggiori informazioni ed i relativi moduli stampabili.

Amianto: invio della relazione annuale relativa ad agenti nocivi e sostanze pericolose.

Entro il 28.02.2011 le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica devono inviare la relazione annuale alle rispettive regioni di appartenenza ed alle unità sanitarie locali. L'art. 9, comma 1 e 3, della legge 27 marzo 1992 n. 257 (e modifiche ex dlgs 3 agosto 2009 n. 106) prevede che le imprese utilizzanti l'amianto nei processi produttivi o svolgenti attività di smaltimento o di bonifica l'obbligo di redigere una che riassume l'attività svolta e fornisca elementi conoscitivi utili circa:

- 1) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica;

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

- 2) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati esposti;
- 3) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
- 4) le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente. Le imprese debbono rispondere ad ogni quesito posto, anche se in modo negativo, per consentire da parte dell'Ente Pubblico un puntuale controllo di qualità sugli elementi informativi comunicati.

Il modello si compone di quattro parti:

- lettera accompagnatoria la relazione
- scheda informativa
- scheda cantiere per matrice friabile
- elenco addetti impegnati negli interventi.

Le imprese che detengono ovvero esplicano attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto inviano alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano o alle strutture territoriali da esse individuate. Le imprese interessate debbono inviare le suddette relazioni entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno solare di riferimento, ancorché a tale data abbiano cessato le attività soggette all'obbligo di relazione. A carico dei trasgressori che non presentano la relazione annuale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582,28 ad € 5.164,57.

Fotovoltaico: guida al terzo conto energia.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) pubblica la Guida al Terzo Conto Energia, che spiega nel dettaglio come richiedere gli incentivi per gli impianti fotovoltaici, secondo quanto previsto dal DM 6 agosto 2010. Il documento è uno strumento di consultazione completo sul quadro normativo di riferimento e sull'iter da compiere per accedere alle tariffe incentivanti e ai relativi premi. La Guida, dunque, illustra alcuni dei principali aspetti collegati agli impianti fotovoltaici, quali:

- connessione degli impianti alla rete;
- misurazione dell'energia prodotta;
- valorizzazione dell'energia prodotti dagli impianti;
- erogazione degli incentivi.

Nelle appendici al documento sono inoltre riportate dettagliatamente le regole tecniche da seguire per soddisfare i requisiti necessari al riconoscimento degli incentivi, oltre alle informazioni di base sugli aspetti tecnici ed economici che contraddistinguono la conversione solare fotovoltaica. Contestualmente alla Guida il GSE pubblica, successivamente agli esiti delle consultazioni e delle verifiche da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sia le Regole tecniche, contenenti le modalità di attuazione delle disposizioni stabilite dal D.M. 6 agosto 2010 e dalla delibera ARG/elt 181/10, che la Guida alle applicazioni innovative per l'integrazione architettonica del fotovoltaico. Riguardo a quest'ultima, si informa che il GSE non ha preventivamente qualificato alcuna soluzione disponibile sul mercato, tantomeno, prevede di farlo. Ogni realizzazione sarà valutata al momento della richiesta di accesso agli incentivi.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

No alle parti civili se “l'imputato” è una società.

“*Societas delinquere non potest*”: l'antico brocardo è diventato all'improvviso anacronistico con il D.lgs 231/01 che ha introdotto la responsabilità da reato per l'ente; lasciando tuttavia qualche dubbio in giurisprudenza e dottrina sulla portata delle innovazioni introdotte. Di certo v'è, per ora, che in tali procedimenti penali non è ammessa la costituzione della parte civile. Lo precisa la sentenza n. 2251 del 22.01.2011 emessa dalla sesta sezione penale della Cassazione. La gestione dell'azione civile nel processo penale non è un principio fondamentale dell'ordinamento, ma costituisce uno “strappo” alla tradizionale separazione dei due, diversi giudizi. Il Dlgs 231/01 non contiene alcun riferimento alla costituzione di parte civile e, anzi, il testo fa di tutto per ignorarla: segno che - spiegano i giudici - non si tratta di una lacuna nella normativa ma che il legislatore ha scelto consapevolmente di derogare all'applicazione degli articoli 74 Cpp e 185 Cp nei procedimenti ex articolo D.lgs 231/01. Inutile, a questo proposito, dividersi fra chi sottolinea la natura formalmente amministrativa della responsabilità introdotta

dalla novella e chi ne evidenzia il carattere sostanzialmente penale: si tratta di una contrapposizione che, seppure appassionante per la dottrina, non risulta decisiva per escludere o ammettere la costituzione della parte civile. La scelta del legislatore, fra l'altro, potrebbe essere spiegata nel senso che non si può individuare un danno derivante dall'illecito amministrativo che sia diverso dal reato. Insomma: senza una precisa base normativa va escluso che nel processo D.lgs. 231/01 possa trovare ingresso un'azione civile nei confronti dell'ente.

Recesso lecito se il riaffiorare della patologia è dovuto all'imprudenza del lavoratore.

È quanto emerge dalla sentenza n. 1699 del 25.01.2011 della sezione lavoro della Cassazione. È vero: l'articolo 2110 Cc pone a carico del datore, sia pure entro precisi limiti, il rischio che la prestazione del lavoratore risulti momentaneamente impossibile per malattia. Ma non bisogna dimenticare che il contratto di lavoro va interpretato all'insegna dei principi correttezza e buona fede da entrambe le parti. Deve dunque essere confer-

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

mato il licenziamento irrogato al dipendente: il riaffiorare della patologia va addebitato all'imprudenza del lavoratore che torna nel Paese estero dove ha contratto la malattia endemica esponendosi alla «altissima probabilità» di una ricaduta. Insomma: il dipendente viene meno al dovere di «diligente correttezza» cui deve essere ispirata la sua condotta anche durante le ferie.

Paga i danni morali l'ente che non esegue la sentenza del Tar favorevole all'interessato.

Lo chiarisce la sentenza n. 19 del 10.01.2011 del Tar Puglia, seconda sezione. Ottiene 10mila euro a titolo di danno non patrimoniale la persona sostituita dalla Regione in modo illegittimo nell'incarico di presidente di una commissione amministrativa provinciale. L'interessato ottiene ben due sentenze favorevoli dal Tar ma l'ente territoriale non si adegua, confermando l'avvicendamento al vertice dell'organismo. Nel frattempo il mandato del presidente scade e il giudizio di ottemperanza proposto dall'escluso non ha più senso perché il soggetto sostituito in modo illegittimo non potrebbe più essere reintegrato al vertice dell'organismo. Ha invece senso l'azione risarcitoria esperita dall'interessato con un ricorso per motivi aggiunti in pendenza del giudizio di ottemperanza: la domanda riguarda chiaramente danni risalenti a un periodo precedente rispetto alla formazione del giudicato, visto che sulla sentenza del Tar pende ancora il giudizio d'appello e deve ritenersi ammissibile in base all'articolo 112 del Codice del processo amministrativo (D.lgs 104/10). E la richiesta è pure fondata nel merito: l'attività amministrativa della Regione, che si rifiuta di eseguire le sentenze sfavorevoli, è illegittima sul piano amministrativo e illecita sul piano civilistico. All'interessato spetta la liquidazione di un danno non patrimoniale che investe il profilo morale, nel senso della lesione all'immagine e alla qualità della vita, quantificata in via equitativa. Il danno patrimoniale, invece, è commisurato all'importo dei gettoni di presenza non percepiti dall'interessato e incassati invece dal professionista approdato illegittimamente alla presidenza della commissione.

Appalti: nell'offerta il costo del lavoro non può scendere sotto i minimi contrattuali.

Lo precisa il Tar Piemonte, prima sezione, con la sentenza n. 32 del 14.01.2011. Accolto il ricorso della mandataria del raggruppamento d'impresе che ha perso la gara d'appalto. L'offerta dell'aggiudicatario risulta anomala sul fronte delle risorse umane, al di là dei regimi legali di favore che derivano dalla presenza di una Onlus. La violazione del minimo dettato dalla contrattazione collettiva non può infatti essere compensato con utili ricavati in altri ambiti del servizio messo a concorso dall'ente: il lavoratore inadeguatamente retribuito non partecipa al meccanismo di compensazione di utili e perdite tra i diversi settori operativi che si realizza in capo all'imprenditore; il dipendente, quindi, resta creditore della differenza e può far causa con un ulteriore aggravio di costi per l'impresa. Nel caso di specie - concludono i giudici - l'aggiudicatario non motiva l'offerta dichiarando di rispettare i minimi con-

trattuali, da finanziare eventualmente con utili di altri settori, ma tenta solo di giustificare un costo del lavoro che all'esito delle verifiche non risulta sostenibile. E la sottostima di prezzo non si può accollare di fatto in capo ai lavoratori.

Omicidio colposo al responsabile della sicurezza: non segnalò il rischio di incidente.

In caso di incidente sul lavoro rischia la sanzione penale il responsabile della sicurezza che non segnalò i fattori di rischio collegati alle dinamiche che hanno determinato il sinistro. E se l'incidente è mortale, chi era preposto alla prevenzione in base al D.lgs 81/2008 non sfugge alla condanna per omicidio colposo. Lo precisa la sentenza n. 2814 del 27.01.2011 della quarta sezione penale della Cassazione. È vero: rispetto alla violazione della normativa antinfortunistica il titolare della posizione di garanzia risulta unicamente il datore, mentre il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nell'azienda (in breve Rsp) è un solo consulente del titolare in materia di sicurezza (tanto che può essere anche un esterno). E non ha potere di intervenire direttamente nelle strutture aziendali. La normativa di settore, infatti, punisce direttamente il datore e non dispone alcuna sanzione a carico del Rsp per il solo fatto di non aver svolto adeguatamente i controlli. Questo non significa, però, che non ci sia spazio ugualmente per una responsabilità concorrente con quella del datore laddove l'inosservanza dei doveri da parte del responsabile della sicurezza si ponga come concausa dell'incidente. Il compito del Rsp è proprio individuare le eventuali situazioni di pericolo nelle lavorazioni svolte in azienda e predisporre i relativi rimedi: egli risulta dunque responsabile quando ha dato un consiglio sbagliato al datore oppure ha ignorato un fattore di rischio rivelatosi invece rilevante nel sinistro verificatosi in azienda. Insomma: nel caso in cui è dimostrato che l'incidente mortale sia avvenuto per un'evidente carenza dell'apparato di prevenzione e per l'impiego di metodi pericolosi nella produzione il responsabile della sicurezza va condannato per omicidio colposo insieme con il datore.

«Ti ho tradito»: confessa al coniuge, ma evita l'addebito della separazione.

È quanto emerge dalla sentenza 2093 del 28.01.2011 della prima sezione civile della Cassazione. Confermata la valutazione della Corte d'appello che ribalta la decisione di primo grado: affidamento congiunto dei figli, in luogo di quello disposto in favore del padre dal Tribunale, niente addebito alla moglie che si vede pure aumentare l'assegno di mantenimento. E questo nonostante la donna abbia confessato in costanza di matrimonio al marito la propria relazione extraconiugale, peraltro confermata da testimoni. La signora è sì venuta meno all'obbligo di fedeltà coniugale, ma la circostanza non risulta decisiva: il giudice del merito, infatti, si è convinto che l'unione fra i coniugi fosse già in crisi al momento del tradimento e dunque non c'è nesso causale tra la condotta della moglie e la fine del matrimonio. La decisione è ben motivata e non è quindi censurabile in sede di legittimità.

Appalti: fin dall'offerta l'Ati deve precisare chi farà che cosa.

È quanto emerge dalla sentenza n. 606 del 27.01.2011 del Consiglio di Stato, quarta sezione. L'ente che pubblica il bando deve avere la certezza che il ricorso alla forma del raggruppamento o al consorzio fra imprese nella partecipazione alla gara non sia in realtà un modo per nascondere la presenza di aziende non qualificate e aggirare dunque le norme di ammissione. Insomma: fin dal momento dell'offerta è necessario evidenziare la corrispondenza sostanziale tra le quote di qualificazione e quelle di partecipazione, e ancora tra queste ultime e le quote di esecuzione. È irrilevante, in questo caso, se la gara risulti soggetta o meno alla disciplina comunitaria: non contano le distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale) oppure alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie); ciò che rileva, invece, è che la stazione appaltante deve essere messa in condizioni di individuare chi sarà il responsabile del servizio.

Comuni, nulla la variante urbanistica se vota pure il consigliere in conflitto di interessi.

Lo precisa la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 693 del 28.01.2011. Annullata, nelle specie, la variante approvata al Pec, il piano esecutivo convenzionato. Tra i lotti oggetto della convenzione originaria c'è anche quello del figlio di un consigliere comunale, il quale non solo partecipa al voto ma si esprime pure a favore della variante: la destinazione di un'area delle parti comuni è trasformata da verde pubblico a verde privato. E il cittadino che ha sottoscritto l'originaria convenzione attuativa del Pec riesce a ottenere l'annullamento della variante urbanistica anche se il familiare del consigliere comunale in conflitto di interessi non ha tratto vantaggio dalla delibera, anzi ne è uscito in qualche modo danneggiato. Ciò perché l'amministratore pubblico ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle decisioni dell'ente di appartenenza anche se ha il minimo sentore del conflitto di interessi, reale o potenziale che sia.

«Ti sei vista? Sei un cesso!». Chi offende il look di una donna non sfugge al reato di ingiuria.

Lo precisa la sentenza n. 3360 del 31.01.2011, emessa dalla quarta sezione penale della Cassazione. Confermata la condanna a 800 euro (più risarcimento dei danni da definire in sede civile). Si può ben configurare il reato di cui all'articolo 594 Cp quando l'espressione ingiuriosa colpisce l'immagine di una donna con l'accostamento a un'immagine disgustosa. Nella specie la parte offesa è un avvocato e l'insulto risulta pronunciato a pochi metri dal Tribunale, dove sono soliti riunirsi i colleghi della professionista. Inutile, dunque, contestare la lesività giuridica delle espressioni profferite rispetto all'onore e alla persona della destinataria. Va tuttavia annullata la costituzione di parte civile dell'avvocata insultata. La professionista, infatti, ha promosso un procedimento civile per ottenere il risarcimento del danno all'immagine dopo

la pronunzia della sentenza penale di primo grado, sostenendo erroneamente che la condanna fosse passata in giudicato. Nei fatti la parte offesa propone un'azione civile dopo averla proposta prima in sede penale: scatta allora la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, tanto che il giudice penale non può tenere ferme le statuizioni civili relative al rapporto ormai estinto.

Indeducibile il premio dell'assicurazione versato in favore della ex.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 2236 del 31.01.2011. È il caso di un contribuente che, dopo il divorzio dalla moglie, si era dedotto le spese sostenute per l'assicurazione sulla vita della donna. Nel 1998 era scattata una cartella di pagamento. Lui l'aveva impugnata davanti alla commissione tributaria provinciale di Milano ma senza successo. La decisione era stata poi confermata in secondo grado. Ora il contribuente ha impugnato il verdetto in Cassazione ma, ancora una volta, senza successo. Infatti la sezione tributaria lo ha respinto, fissando una serie di limitazioni alla deducibilità delle spese sostenute dal coniuge obbligato al mantenimento. In proposito i giudici con l'Ermellino hanno messo nero su bianco che *«la deducibilità è limitata agli oneri costituiti dall'assegno di mantenimento del coniuge divorziato, e il beneficio non si estende ai premi pagati per l'assicurazione sulla vita a favore della moglie, ancorché ciò fosse stato stabilito con la sentenza del tribunale. Invero tali statuizioni attengono al diverso settore civilistico dei rapporti tra coniugi, e non possono rilevare ai fini fiscali, non essendo consentita un'interpretazione analogica della disciplina di favore in siffatta materia. Infatti questa non può applicarsi nemmeno laddove si tratti di corresponsione di tale assegno in unica soluzione, e quindi a maggior ragione nella fattispecie in esame, in cui il premio non viene corrisposto al coniuge, ma alla compagnia di assicurazione. Il relativo capitale sarà versato (presumibilmente) in unica soluzione alle scadenze pattuite»*.

Il cronista giudiziario? Stia ai fatti, senza processare l'indagato sul giornale.

È quanto emerge dalla sentenza n. 3674 del 01.02.2011 emessa dalla quinta sezione penale della Cassazione. Confermata la condanna per diffamazione ai danni del Presidente del Consiglio a carico di un noto giornalista d'inchiesta (reato prescritto). Il reato, nella specie, si configura perché l'autore dell'articolo effettua ricostruzioni e analisi che tendono ad anticipare e affiancare l'attività di pm e polizia giudiziaria, indipendentemente dall'esito dell'inchiesta "ufficiale"; il cronista, in particolare, integra le dichiarazioni della fonte conoscitiva (un collaboratore di giustizia) con altri dati di riscontro, tendendo ad accreditarne le tesi come verità storica, mentre su di esse vi sono indagini in corso. Tanto basta, secondo la Suprema Corte, a far scattare la condanna: il diritto di cronaca va riconosciuto solo sui fatti già accaduti, la funzione investigativa e valutativa spetta solo all'autorità giudiziaria, mentre il giornalista ha il compito di informare la collettività, non di suggestionarla.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Lecito dire no alla prestazione che incide sulle esigenze vitali, ma non a quella dequalificante.

Lo chiarisce la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 2153 del 31.01.2011. In base all'articolo 1460 Cc una parte del contratto può rendersi inadempiente soltanto quando lo l'altra lo sia totalmente. E non è questo il caso del lavoratore cui è imposta una prestazione che egli ritiene una deminutio per le sue mansioni: laddove il dipendente non assolve a tutti i suoi obblighi nei tempi e nei modi indicati dall'azienda, non può invocare il principio di cui all'articolo 1460 Cc perché l'inadempimento risulterebbe originato da una scelta organizzativa dell'azienda che come tale non è sindacabile da parte del lavoratore. Diversa è l'ipotesi in cui la prestazione richiesta incida sulle immediate esigenze vitali del lavoratore risultando gravosa al punto da diventare insostenibile per il dipendente e, dunque, inesigibile da parte del datore: in tal caso il rifiuto di svolgere il compito è lecito e il licenziamento per insubordinazione non si può configurare. Confermata, nella specie, l'illegittimità del recesso: alla fisioterapista si chiedeva un tragitto quotidiano di tre chilometri con il paziente sulla sedia a rotelle, per strade periferiche e dissestate, con ogni condizione atmosferica.

Trasferimento aziendale, licenziamento nullo: basta il ricorso giudiziario a mettere in mora il datore.

È quanto emerge dalla sentenza n. 2460 del 02.02.2011 emessa dalla sezione lavoro della Cassazione. Accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso del lavoratore dopo una lunga vicenda giudiziaria. Sarà il giudice del rinvio a stabilire se il mancato svolgimento della prestazione sia ascrivibile o meno a un rifiuto a riceverla da parte del datore. La nullità del licenziamento inflitto al dipendente sul mero presupposto del trasferimento aziendale rientra nelle categorie di inefficacia, inesistenza e illegittimità del provvedimento datoriale e il ricorso giudiziario del licenziato tende a una declaratoria in quel senso: il fatto che le conclusioni siano limitate alla tutela ex articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non esclude, laddove essa sia ritenuta non applicabile, la volontà di ottenere invece la tutela risarcitoria in base all'articolo 1218 Cc e seguenti. E qui viene in rilievo la natura corrispettiva delle obbligazioni che scaturiscono dal rapporto di lavoro: affinché il datore sia obbligato a pagare le retribuzioni passate, è infatti necessario che il lavoratore illegittimamente estromesso abbia validamente proposto le sue prestazioni e che l'azienda abbia ritualmente ricevuto l'offerta.

“Roma 2009”, il commissario non poteva autorizzare da solo le opere per i mondiali di nuoto.

Lo stabilisce il Tar Lazio, sezione prima, con la sentenza n. 906 del 01.02.2011. Nel 2005 i mondiali di nuoto del 2009 sono dichiarati “grande evento” in modo che la Protezione civile possa operare con ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti, purché motivate. Attenzione, però, il caso è del tutto eccezionale: la possibilità che l'autorità amministrativa possa derogare alla normativa primaria è vincolata all'esigenza che i suoi poteri siano ben delimitati. Il commissario

delegato a Roma 2009, insomma, poteva derogare soltanto alle norme espressamente indicata nell'ordinanza di Palazzo Chigi 3489/05, senza alcuna interpretazione estensiva. Insomma: al commissario non è stato riconosciuto alcun potere di rilasciare il permesso di costruire al posto del Comune. Fa bene allora l'amministrazione capitolina, sia pure soltanto nel gennaio 2010, a precisare che se il Salaria Sport Village vuole regolarizzare i suoi impianti deve chiedere la sanatoria. «Non c'è ragione perché ogni intervento compreso nel piano delle opere di “Roma 2009” si debba considerare pubblico a prescindere dalla circostanza che sia stato posto in essere su struttura di proprietà pubblica o privata».

Medico e clinica responsabili se violano i “doveri di protezione” prima e dopo il parto.

Lo ha stabilito la Suprema corte con la sentenza n. 2334 del 01.02.2011. La decisione poggia su una serie di importanti principi ribaditi dalla terza sezione civile secondo cui «la responsabilità del medico in ordine al danno subito dal paziente presuppone la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra cui il dovere di diligenza da valutarsi in riferimento alla natura della specifica attività esercitata; tale diligenza non è quella del buon padre di famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176, secondo comma c.c. che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obbiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende pertanto anche la perizia; la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, secondo comma c.c. non ricorre con riferimento ai danni causati per negligenza o imperizia ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica; quanto all'onere probatorio, spetta al medico provare che il caso era di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee ovvero a questi spetta provare che l'intervento era di facile esecuzione e al medico che l'insuccesso non è dipeso da suo difetto di diligenza. In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante».

Appalti, fuori dalla gara gli imprenditori imparentati.

Lo precisa il Consiglio di Stato con la sentenza 673 del 28.01.2011 della quarta sezione. Palazzo Spada offre alle stazioni appaltanti un vademecum per la trasparenza dei bandi di gara. Per verificare i meccanismi di controllo il punto di partenza è sempre il principio del collegamento societario affermato dall'articolo 2359 c.c. Ma all'amministrazione è consentita una verifica più penetrante per accertare se fra i concorrenti alla gara esistano o meno rapporti che vanno oltre le partecipazioni assembleari e che tuttavia siano in grado di condizionare ugualmente la procedura di selezione attraverso operazioni coordinate di politica imprendito-

riale. Confermata nella specie l'esclusione dalla gara per due società di cui fanno parte a vario titolo il padre e tre figli. Che, fra l'altro, commettono l'errore di spedire le raccomandate con le rispettive offerte dallo stesso ufficio postale, nello stesso giorno, una dopo l'altra. Al di là dello svarione, l'esistenza di legami familiari tra i responsabili di più società valgono a evidenziare situazioni di concentrazione di potere. Inutile invocare il gioco incrociato delle partecipazioni che starebbe a dimostrare la freddezza dei rapporti tra padre e figli: si tratta, in realtà, di un unico gruppo imprenditoriale che ha tentato la scorciatoia per partecipare alla gara ed è legittimamente bloccato.

Si all'accertamento fiscale nei confronti delle aziende che sfruttano il lavoro nero.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2593 del 03.02.2011, ha respinto il ricorso di un'artigiana pugliese che aveva pagato in nero un dipendente. La donna, che aveva un'attività di manifattura di biancheria, aveva un lavoratore in nero al quale aveva corrisposto uno stipendio senza che questo fosse contabilizzato. Poi si era vista spiccare dall'ufficio delle imposte un accertamento per la maggior Iva, Irapp e Irpaf. La contribuente lo aveva impugnato e la commissione tributaria provinciale le aveva dato ragione, annullando l'atto impositivo. Poi l'ufficio delle Entrate aveva presentato ricorso alla Commissione tributaria regionale della Puglia e qui le cose erano andate diversamente. I giudici tributari avevano infatti accolto i motivi presentati dal fisco, riabilitando l'atto impositivo. Sostenendo che il lavoratore in nero rappresentava un costo deducibile, la donna ha fatto ricorso in Cassazione. La sezione tributaria lo ha respinto integralmente *«il divieto di doppia presunzione attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice e non può ritenersi, invece, violato nel caso, quale quello di specie, in cui da un fatto noto (presenza di un dipendente non regolarmente assunto per il quale la stessa contribuente ha ammesso la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata) si risale -peraltro in funzione di una presunzione legale, seppur relativa- a un fatto ignorato (maggiore redditività di impresa e non semplicemente maggior costi per retribuzioni, come ha prospettato in memoria la ricorrente)»*.

Infortuni sul lavoro: il titolare evita la condanna se il manager ha i poteri per fare prevenzione.

Lo precisa la sentenza n. 4106 del 03.02.2011 della quarta sezione penale della Cassazione. Accolto dopo due sconfitte in sede di merito il ricorso del titolare dell'azienda: non sarà l'imprenditore ma il manager a dover rispondere del reato di lesioni colpose dopo l'infortunio occorso all'operaio caduto da una scala risultata non sicura. Fondata la tesi del legale rappresentante dell'azienda: stavolta non serve la prova rigorosa dell'esistenza di una delega in tema di sicurezza, anche non scritta, tra il titolare dell'azienda, che ha varie unità produttive, e il direttore dello stabilimento. Quest'ultimo, infatti, ha poteri adeguati a gestire l'attività di prevenzione anti-infortuni all'interno dello stabilimento, avendo in carico gli interventi di emergenza e l'amministrazione della piccola cassa: il

manager aveva quindi tutta la possibilità di mettere in campo iniziative di sicurezza tali da evitare l'infortunio, ad esempio comprando una scala a prova di caduta. Le modifiche apportate dal Dlgs 242/96 al Dlgs 626/94 autorizzano a distinguere tra il datore in senso giuslavoristico e quello "prevenzionale". Se il direttore dello stabilimento aveva i poteri di decisione e di spesa sufficienti per evitare l'incidente ma non ha effettuato l'intervento, sarà lui a essere perseguito dall'autorità giudiziaria al posto del legale rappresentante della società.

Negli studi dei professionisti sequestri e perquisizioni solo sul corpo del reato.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 3692 del 01.02.2011. La quinta sezione penale ha annullato con rinvio un'ordinanza del Tribunale della Libertà di Pordenone che aveva dichiarato la legittimità di una perquisizione fatta in uno studio legale, alla presenza di un rappresentante dell'Ordine. In particolare gli agenti avevano sequestrato anche del materiale informatico che, a dire del legale (il reato contestato non viene specificato in sentenza) non era attinente all'inchiesta. Una tesi, questa, che non aveva incontrato il favore dei giudici di merito ma che ha invece convinto quelli di legittimità. La Cassazione, accogliendo il gravame, ha infatti motivato che *«il ricorso dell'avvocato, è invece ammissibile e fondato ed ha effetti estensibili»*. Traversa bensì che risultava presente nel caso di specie il Procuratore della Repubblica ed il rappresentante dell'Ordine e soprattutto che la modalità della perquisizione comunque è per sé irrilevante a fine di censura di legittimità del provvedimento di riesame, ha mantenuto il sequestro probatorio. Ma va condivisa, hanno poi aggiunto i giudici, la tesi della difesa secondo cui il *«Tribunale non poteva rigettare la stessa richiesta, senza indicare e perciò valutare quali fossero i corpi di reato o le cose pertinenti al reato per finalità probatorie»*. Difatti i giudici di merito hanno mantenuto indiscriminatamente il vincolo del sequestro di cose *«per sé legittimamente detenute dall'indagato e dalla terza interessata, confondendo la pertinenza con la ravvisabilità del reato (fumus) e la modalità di perquisizione per l'effetto di sequestro, che concerne solo le cose connesse alla notizia al reato per cui si procede, salvo che quelle rinvenute per sé ne offrano una propria (si pensi ad armi e stupefacenti)»*. La cernita delle cose utili alla prova è dunque a monte del sequestro di ciascuna per fine probatorio.

Collegato lavoro bocciato dalla Cassazione: decisa la Consulta sull'indennità prestabilita.

È quanto emerge dall'ordinanza numero 2112 del 28.01.2011 dalla Suprema corte. In dodici pagine di motivazioni la sezione lavoro ha dato una bordata alle norme neo approvate definendole espressamente come *«lesive del diritto al lavoro»*. *«Non è, per contro, manifestamente infondato il dubbio di contrasto fra i commi 5 e 6 dell'art. 32 l. n. 183/2010 ed i principi di ragionevolezza nonché di effettività del rimedio giurisdizionale, espressi negli artt. 3, secondo comma, 24 e 111 Cost.»*. la nuova legge sembra insomma *«anche ledere il diritto al lavoro, riconosciuto a tutti i cittadini dall'art. 4 Cost. Infatti il danno sopportato dal prestatore di lavoro a causa dell'illegittima apposizione del termine al*

contratto è pari almeno alle retribuzioni perdute dal momento dell'inutile offerta delle proprie prestazioni e fino al momento dell'effettiva riammissione in servizio. Fino a questo momento, spesso futuro ed incerto durante lo svolgimento del processo e non certo neppure quando viene emessa la sentenza di condanna, il danno aumenta col decorso del tempo ed appare di dimensioni anch'esse non esattamente prevedibili». La Suprema Corte, quindi ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione sull'indennità prestabilita (fra 2,5 e 12 mensilità) da erogare, in virtù delle nuove disposizioni, al posto del risarcimento del danno. Fino all'intervento dei giudici della Consulta, però, tale indennità dovrà essere applicata in tutte le fasi del giudizio, inclusa quella in Cassazione

Genitore esonerato dal mantenimento solo se prova che il figlio guadagna bene.

Lo precisa la sentenza n. 1611 del 24.01.2011 della prima sezione civile della Corte di cassazione. Aver intrapreso un'attività lavorativa e percepire un piccolo compenso mentre si è ancora iscritti all'Università e si vive in casa col genitore affidatario non possono essere prova di indipendenza economica. Non solo. Non basta neanche aver iniziato un lavoro retribuito che dia la prospettiva di un'indipendenza economica. Per poter escludere o diminuire l'assegno di mantenimento il genitore obbligato deve provare che il reddito percepito dal figlio sia corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali condizioni di mercato, e sia tale da garantirgli la piena autonomia economica. A legittimare la revoca dell'assegno basterebbe inoltre la prova che il figlio pur potendo svolgere un'attività lavorativa adeguata se ne sottragga volontariamente. Ad ogni modo, ribadisce la Suprema corte, nel caso in cui venga provato l'inizio di un'attività lavorativa adeguata spetterà al giudice di merito verificarne o meno l'esiguità per poter diminuire o escludere il contributo di mantenimento.

Azienda risarcita se il progetto è sbagliato per colpa dell'appaltante.

È quanto emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 550 del 26.01.2011. Accolto il ricorso originario contro l'aggiudicazione dell'appalto proposto dall'azienda seconda classificata: l'errore nel suo progetto è stato determinato dai contraddittori elaborati di gara. E le conseguenze della condotta colposa dell'amministrazione non possono di per sé determinare l'esclusione del concorrente dalla gara: l'azione amministrativa, infatti, deve essere ispirata a buona fede e rispettare i principi di correttezza e tutela dell'affidamento. Il Comune è dunque condannato a un risarcimento per equivalente com'è quello per lucro cessante da mancata aggiudicazione. Infine, è per evidenti motivi di trasparenza che chi ha progettato le opere non può poi candidarsi a realizzarle: sarebbe troppo avvantaggiato rispetto ai concorrenti.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT